



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) STELLA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 09/04/2020

### FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 21/06/2011 ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento.
- Tale finanziamento è stato anticipatamente estinto nel mese di luglio 2015, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo del 31/07/2015.
- Dopo aver esperito inutilmente il reclamo, la ricorrente ha presentato il ricorso in cui chiede il rimborso di € 1.505,06 a titolo di oneri non maturati a seguito della estinzione anticipata, somma calcolata con il metodo *pro quota* (commissione rete distributiva, € 896,73; costi assicurativi, € 338,33; spese di istruttoria, € 270,00), oltre agli interessi legali dall'estinzione al saldo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Ritiene di aver correttamente operato rimborsando alla ricorrente, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, la somma di € 572,07 a titolo di commissioni di rete distributiva non maturate.
- Al contratto sono pacificamente applicabili i principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016, che ha sancito la correttezza e legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del



finanziamento.

- Con riferimento alle commissioni assicurative le compagnie hanno rimborsato alla ricorrente la somma di € 1.514,79.
- Tali rimborsi risultano superiori rispetto a quanto previsto nel “Piano annuale di rimborso” in corrispondenza della rata n. 48 in coincidenza della quale il finanziamento è stato estinto anticipatamente.
- Il costo relativo alle spese di istruttoria è di natura *up front* e la loro ripetibilità è esclusa chiaramente dal contratto. L’intermediario si oppone pertanto alla richiesta di restituzione, anche sulla base degli orientamenti fin qui chiaramente espressi dai Collegi. Al riguardo si ritiene non applicabile ai contratti già estinti quanto enunciato nella pronuncia della CGE (sentenza Lexitor).
- L’intermediario chiede che il ricorso venga respinto.

In sede di repliche alle controdeduzioni la ricorrente ha confermato quanto scritto nel ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell’ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l’importo da rimborsare deve essere determinato, com’è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);



4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio di Coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi



relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, il Collegio osserva che in calce il contratto reca le sottoscrizioni dei soggetti a vario titolo intervenuti nella operazione; rileva altresì che l'intermediario versa in atti allega copia del Piano annuale di rimborso, sottoscritto dalla ricorrente, che riguarda i costi di cui alle lettere B, D, F e G.

In merito alla qualificazione delle clausole sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi, le spese di istruttoria, per come contrattualmente definite, attengono al momento prodromico della conclusione del contratto (anche con riguardo alla formula di chiusura "6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto") e pertanto sono da qualificare come *up front* e da rimborsare in base al criterio della "curva degli interessi". In relazione alla voce *Commissioni Rete Distributiva*, le condizioni contrattuali (art. 8) per il caso di estinzione anticipata del prestito rimandano, per i criteri e la misura del rimborso, all'allegato "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", nel quale viene individuata la quota di rimborso nella misura massima del 60%. Per tale componente il criterio contrattuale costituito dal piano annuale è stato riconosciuto come legittimo dal Collegio di Coordinamento (n. 10030/2016). La quota residua del 40%, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, è da considerare *up front* e da rimborsare in base alla "curva degli interessi".

Il piano annuale di rimborso, prevede anche la quota di oneri assicurativi rimborsabile in caso di estinzione anticipata, in corrispondenza di ciascuna scadenza. Per il caso di estinzione in corrispondenza della rata n. 48 è indicato il rimborso di € 1.263,45. L'intermediario riferisce che le compagnie assicurative, nel rispetto di quanto previsto in contratto, hanno rimborsato alla ricorrente la somma complessiva di € 1.514,79, la quale conferma di aver ricevuto tale somma e la decurta dall'importo richiesto. Il Collegio rileva che la somma rimborsata dalle compagnie è superiore rispetto a quella risultante dal piano annuale di rimborso e deve essere considerata in sede di calcolo degli oneri non maturati. In applicazione ai costi *recurring* del criterio *pro rata temporis* ai costi *up front* del criterio di rimborso equitativo e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente sono dovuti € 275,22. Detta somma non corrisponde a quanto richiesto in quanto la ricorrente applica il criterio *pro rata* per tutti gli oneri richiesti e non considera il criterio contrattuale per il rimborso degli oneri di distribuzione non maturati.

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 275,22.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 275,22, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIOVANNI STELLA